

XVII legislatura

**A.S. 1749:**

**"Conversione in legge del decreto-legge  
24 gennaio 2015, n. 4, recante misure  
urgenti in materia di esenzione IMU"**

nota di lettura

Febbraio 2015  
n. 77



servizio del bilancio  
del Senato



# Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Renato Loiero

tel. 2424

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari  
dei testi legislativi**

...

tel. ....

**Verifica della quantificazione  
degli oneri connessi a testi legislativi  
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione  
degli oneri connessi a testi legislativi  
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

**Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## INDICE

<i>Articolo 1 (Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Disposizioni finanziarie).....</i>	<i>5</i>



## *Articolo 1*

### *(Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani)*

Il decreto-legge in esame ridefinisce i parametri di esenzione dall'IMU per i terreni montani<sup>1</sup>. In base al comma 1, a decorrere dall'anno 2015 sono esenti, in virtù dell'apposito elenco predisposto dall'ISTAT, i terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei comuni classificati come totalmente montani, nonché i medesimi terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali<sup>2</sup>, iscritti alla previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati – nel medesimo elenco redatto dall'ISTAT – come parzialmente montani. Con il comma 2 si stabilisce l'applicazione dell'esenzione anche nel caso di terreni concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Il comma 3 specifica che sugli stessi criteri si basa la tassazione per l'anno 2014.

In base al comma 4, per il solo anno 2014 non è comunque dovuta l'IMU per i terreni esenti sulla base del DM del 28 novembre 2014, anche se ora gli stessi risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei nuovi criteri stabiliti.

In base al comma 5 il termine per il versamento dell'IMU per l'anno 2014 è fissato al 10 febbraio 2015 e riguarnerà il pagamento in unica soluzione sia dell'acconto che del saldo.

Il comma 6 dispone l'abrogazione del comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, nel testo risultante dalla sostituzione disposta dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014<sup>3</sup>.

Il comma 7 prevede che, a decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo, siano operate, nelle misure riportate nell'allegato A al provvedimento, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013<sup>4</sup>. In aggiunta, ivi si prevede anche che, per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e

---

<sup>1</sup> Si tratta dell'esenzione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992.

<sup>2</sup> Di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004.

<sup>3</sup> Con quest'ultima norma si era intervenuti stabilendo che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si sarebbe provveduto all'individuazione dei Comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, sarebbe stata applicata l'esenzione concernente i predetti terreni, in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo comunque non inferiore a 350 milioni di euro. In particolare, il decreto ministeriale 28 novembre 2014 aveva individuato, in applicazione del citato comma 5-bis, così come modificato dall'articolo 22, comma 2 del richiamato DL66/2014, i limiti altimetrici dei Comuni, desunti dall'elenco ISTAT, che regolavano l'esenzione:

- 280 metri come limite al di sotto del quale erano tutti soggetti ad imposta;
- da 281 a 600 metri, fascia nella quale erano esenti i terreni dei soggetti classificati come I.A.P./coltivatore diretto;

- oltre 600 metri, come limite al di sopra del quale tutti i terreni risultavano esenti.

<sup>4</sup> Legge 24 dicembre 2012, n. 228. I citati commi così recitano: comma 128: A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la reinscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti ICI per gli immobili di classe «D», nonché per i maggiori gettiti ICI di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

Comma 129. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per

Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione dell'IMU sui fondi agricoli avvenga invece in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201<sup>5</sup>, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Il comma 8 prevede, per l'anno 2014, che le variazioni compensative di risorse nei confronti dei Comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, siano confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento.

Il comma 9 stabilisce che i rimborsi ai Comuni sono indicati nell'allegato C e tali Comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti in entrata, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.

**La RT**, dopo avere ricordato che con la normativa in esame viene mutato il criterio di individuazione dei terreni esenti, afferma che l'applicazione dei nuovi criteri di esenzione comporta, a regime dal 2015, una ridefinizione del recupero precedentemente previsto, che viene ora stimato in circa 268,7 milioni di euro come risulta dall'elenco A allegato al presente provvedimento, con un minor recupero complessivo annuo dal 2015, rispetto al precedente provvedimento, di circa 91 milioni di euro.

Poiché per l'anno 2014 viene prevista l'applicazione dei nuovi criteri di cui al comma 1, con l'attivazione però di una "clausola di salvaguardia" (di cui al comma 4) a favore dei contribuenti i cui terreni risultano esenti in virtù del D.M. 28 novembre 2014 e imponibili secondo i criteri di cui al comma 1, per quanto riguarda l'anno 2014 occorre procedere a variazioni compensative di risorse a favore dei comuni per un importo complessivamente stimato in circa 128,8 milioni di euro, come indicato nell'allegato C al presente provvedimento. Tali integrazioni di risorse compensano i comuni per le differenze di gettito imputabili al cambio di normativa dal decreto del 28 novembre 2014 ai criteri indicati nel presente articolo, tenendo anche conto anche dell'applicazione del

---

i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

<sup>5</sup> Il citato comma 17 così recita: Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.

comma 4 secondo cui, per il solo anno 2014, i contribuenti che sarebbero risultati esenti ai sensi del decreto ministeriale abrogato, ma soggetti all'IMU secondo la nuova normativa, non sono tenuti al versamento dell'imposta.

La RT chiarisce che la stima è stata effettuata con la medesima base dati utilizzata per la valutazione degli effetti del decreto del 28 novembre scorso, considerando l'applicazione dei nuovi criteri di esenzione basati sulla classificazione dell'ISTAT e non più sul livello altimetrico del comune; in particolare sono stati utilizzati i dati relativi alle rendite catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate e le informazioni desumibili dai versamenti IMU (per i Comuni non esenti fino al 2013) e dalle dichiarazioni dei redditi. Tali dati sono stati poi integrati per stimare gli effetti derivanti dalla modifica normativa di cui al provvedimento in esame, in particolare per quanto concerne, per ogni singolo comune, il riparto del gettito IMU tra la quota afferente i soggetti coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che beneficiano di agevolazioni nella determinazione della base imponibile rispetto agli altri proprietari di terreni.

Rispetto all'abrogazione del comma *5-bis* dell'articolo 4 del D.L. n. 16/2012, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014, la RT evidenzia il venir meno, a decorrere dall'anno 2015, dell'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Relativamente all'anno 2014, per il quale l'esenzione risulta confermata, il ristoro delle risorse ai comuni ha luogo a valere sullo stanziamento già previsto ai sensi della precedente normativa; sulla base di tale motivazione, la RT non ascrive in proposito effetti finanziari.

Gli effetti onerosi associabili all'articolo 1 sono quindi stimati complessivamente in 219,8<sup>6</sup> milioni di euro per l'anno 2015 e 91 milioni a decorrere dall'anno 2016.

**Al riguardo**, si evidenzia che la RT non fornisce elementi che consentano di verificare l'effettivo ammontare del minor gettito stimato; in particolare non palesa a quali annualità si riferiscono i dati relativi alle rendite catastali forniti dall'Agenzia delle entrate nonché le informazioni tratte dalle dichiarazioni dei redditi.

Il presente decreto modifica i criteri di esenzione passando da quelli definiti dal citato decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e trasfusi nel D.M. 28/11/2014 – basati sul livello altimetrico del Comune nonché sulla qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto – a quelli ISTAT. A tal proposito non sono chiari i criteri seguiti per individuare i comuni montani e parzialmente montani sulla cui base è stato predisposto il nuovo elenco che fa registrare un ampliamento della platea rispetto all'elenco fornito nel citato D.M.

---

<sup>6</sup> Ovvero 128,8 + 91 milioni di euro.

28/11/2014; infatti si giunge all'attuale esenzione IMU riconosciuta a 3.546 Comuni rispetto a circa 1.498 unità di Comuni precedentemente esenti, mentre i Comuni parzialmente esenti arrivano ad una numerosità pari a 655 unità<sup>7</sup>. Sul punto sarebbe importante acquisire chiarimenti sulla definizione utilizzata di "montagna"<sup>8</sup>, in considerazione delle diverse accezioni del termine che possono, ad esempio, dedursi dalla lettura dell'Atlante statistico della montagna italiana dell'ISTAT, edizione 2007. È possibile rinvenire infatti una nozione di tipo statistico, una legale ed infine una amministrativa riferita al concetto di comunità montana<sup>9</sup>; è evidente che ciascuna delle diverse accezioni porta ad una variazione della platea dei comuni definibili montani o parzialmente montani<sup>10</sup> con conseguenti variazioni in termini di gettito IMU<sup>11</sup>.

Con riferimento poi agli elenchi di cui agli allegati A, B e C presenti nel decreto in esame, con i quali si espongono le posizioni di credito e debito degli enti locali nei confronti dell'erario, non si è nella possibilità di verificare la correttezza degli importi esposti in mancanza delle informazioni e dei dati posti a base del calcolo; in particolare non si comprende se si sia utilizzata una microsimulazione riferita ad ogni singolo contribuente, suddivisa per Comune in cui insiste il terreno o se si siano seguiti dei metodi di calcolo basati sulla rendita media ripartita per tipologia di coltura praticata sui diversi terreni, sull'estensione e tipologia dei terreni per macro aree e sulla percentuale di coltivatori diretti o imprenditori agricoli suddivisa per territorio. Tali informazioni anche se non adeguati a consentire un riscontro puntuale della stima presentata in RT, potrebbero però fornire in ogni caso un riferimento quantitativo utile alla verifica del maggior onere stimato.

---

<sup>7</sup> Con riferimento alla numerosità dei Comuni considerati totalmente o parzialmente montani si evidenzia che il nuovo elenco sembra far riferimento alla definizione legale di "montagna" così come classificata sulla base dei dati forniti dall'UNCEM (unione nazionale comuni e comunità enti montani) per la quale i comuni montani sono complessivamente 4.201, distinti in totalmente montani (3.546 unità) e parzialmente montani (655 unità).

<sup>8</sup> Si rammenta che l'articolo 1 della legge n. 991 del 1952, che peraltro è stato abrogato, considerava "territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 (4), maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 (5), non superi le lire 2400".

<sup>9</sup> A mero titolo di informazione si rammenta che in essa si includono anche comuni non montani.

<sup>10</sup> Questo aspetto acquista importanza se si pensa che con riferimento all'accezione di comune montano (basata sul livello di altitudine del comune) di cui al precedente DM del 28/11/2014 era stato richiesto l'annullamento dell'elenco, così redatto, al TAR Lazio. Si ricorda che quest'ultimo con decreto del 22 dicembre 2014 aveva sospeso l'efficacia del citato decreto interministeriale del 28/11/2014 fissando la trattazione collegiale in camera di consiglio per il giorno 21 gennaio 2015. In tale data il TAR del Lazio ha rinviato la trattazione del merito della controversia per il 17 giugno 2015.

<sup>11</sup> E connessa variabilità dell'onere a carico dell'erario. Si rappresenta che dall'analisi dei versamenti IMU sui terreni (Cfr. MEF, Dipartimento delle finanze, "IMU: analisi dei versamenti 2012" pag. 8) emerge, per l'anno 2012, un gettito di 628 milioni di euro, derivante dal versamento di circa tre milioni di contribuenti; detto gettito proviene per oltre l'80 per cento dalle persone fisiche.



Ulteriore aspetto che andrebbe chiarito riguarda i dati utilizzati per la stima del minor gettito derivante dalla disposizione per la quale alcuni contribuenti<sup>12</sup> potranno effettuare il versamento dell'IMU relativa all'anno 2014 sulla base delle precedenti definizioni di territorio montano dettate dal D.M. 28/11/2014<sup>13</sup>; l'ammontare del maggior onere, per tali fattispecie, per l'anno 2014 è fatto pari a circa 38 mln di euro<sup>14</sup> e per esso non sono fornite informazioni che consentano di poter verificare positivamente la stima presentata.

Andrebbe infine esplicitato se nella valutazione del maggior onere si sia tenuto conto anche di possibili effetti di sostituzione che potrebbero determinare vendite dei terreni agricoli ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani da parte di piccoli proprietari in favore di grandi proprietari, coltivatori o imprenditori agricoli che a differenza dei primi sarebbero non soggetti ad IMU. Potrebbero altresì riscontrarsi effetti elusivi: si pensi alla stipula di contratti di comodato<sup>15</sup> (simulati) in favore di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti al solo fine di evitare il pagamento dell'IMU. Ambedue le fattispecie potrebbero determinare un minor gettito in termini di IMU per i Comuni parzialmente montani con conseguente maggior onere per l'erario a titolo di trasferimenti<sup>16</sup>.

## **Articolo 2** **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1, lett. *a*), abroga i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014 che consentono, per i produttori agricoli che rientrano<sup>17</sup> nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, con contratto di durata almeno triennale, impiegati nel periodo di imposta e con almeno 150 giornate lavorative. Le nuove deduzioni di cui ai commi ora abrogati dovevano applicarsi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e previa autorizzazione della Commissione europea che però non risulta pervenuta.

La lett. *b*) abroga il comma 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) che prevede la preventiva autorizzazione della Commissione europea<sup>18</sup> per l'applicazione della disposizione IRAP introdotta dal comma 20 della medesima disposizione in favore dei produttori agricoli. Di conseguenza, viene soppresso l'ultimo periodo del comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, introdotto dal comma 20 della

---

<sup>12</sup> Quelli esenti dal pagamento dell'IMU ai sensi del precedente D.M. 28/11/2014 e non più esenti per effetto del nuovo elenco ISTAT.

<sup>13</sup> Che si basava sul criterio altimetrico.

<sup>14</sup>  $128,8 - 91 = 37,8$  mln di euro.

<sup>15</sup> Ad esempio tra parenti ed affini.

<sup>16</sup> Sul punto si rappresenta che, come evidenziato anche dalla stampa specialistica, potrebbero sussistere incertezze circa la concreta possibilità di incassare quanto indicato in RT; uno degli aspetti è collegato alla circostanza che l'importo dovuto per i terreni in oggetto, spesso incolti, potrebbe essere, in alcuni casi, al di sotto della soglia minima prevista per il versamento. In merito a questo ultimo punto si ricorda che è dovuto il pagamento dell'IMU se l'importo scaturente dal calcolo (tenendo conto di tutti gli immobili posseduti nel comune e durante tutto il periodo di possesso) sia superiore al minimo di legge (12 euro) oppure all'importo eventualmente deliberato dal Comune, che potrebbe essere inferiore.

<sup>17</sup> Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d*), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

<sup>18</sup> L'autorizzazione da parte della Commissione europea non risulta pervenuta.

legge di stabilità per il 2015 e che estende l'integrale deducibilità IRAP del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente provvedimento, valutati in 219,8 mln di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

In particolare, si provvede:

- a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dalle abrogazioni recate al comma 1 del presente articolo, in materia di IRAP per i produttori agricoli;
- b) quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
- c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- d) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2015, mediante il versamento all'entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali derivanti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 66 del 2014<sup>19</sup>.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari espone i seguenti saldi:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno ed indebitamento netto		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
c. 1, lett. a) > entrate trib.				33,3	18	18
c. 1, lett. a) < spese corr.	33,3	18	18			
c. 1, lett. b) > entrate trib.				11,9	13,9	13,9
c. 1, lett. b) < spese corr.	11,9	13,9	13,9			
c. 2, lett. b) < spesa corr.	126,6	47,9	53,1	126,6	47,9	53,1
c. 2, lett. c) < spesa corr.	3	11,2	6	3	11,2	6
c. 2, lett. d) > entrate extr.	45					
c. 2, lett. d) < spesa cap.				45		

**La RT**, relativamente al comma 1, afferma che la disposizione mira ad abrogare le misure a favore dell'agricoltura previste rispettivamente dall'articolo

<sup>19</sup> Ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In particolare, la lettera d) del comma 2 del citato articolo 49 prevede che in esito alla suddetta rilevazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.

5, commi 13 e 14 del decreto-legge n. 91 del 2014 (applicazione al 50% delle deduzioni ai fini IRAP, attualmente applicabili ai lavoratori a tempo indeterminato, anche ai lavoratori stagionali in agricoltura che lavorino per almeno 150 giornate all'anno) e dall'articolo 1, commi 20-25 della legge n. 190 del 2014 (estensione della deducibilità del costo del lavoro anche ai lavoratori stagionali in agricoltura che lavorino per almeno 150 giornate all'anno). La RT sulla base delle stime effettuate in sede di relazioni tecniche ai provvedimenti in esame stima i seguenti effetti finanziari in termini di minori spese correnti:

	2015	2016	2017
D.L. 179/2014	33,3	18,0	18,0
L. 190/2014	11,9	13,9	13,9
<b>Totale</b>	<b>45,2</b>	<b>31,9</b>	<b>31,9</b>

Con riferimento alle coperture finanziarie recate dal comma 2, la RT si limita a descrivere la norma senza aggiungere ulteriori informazioni.

**Al riguardo**, relativamente alla stima degli effetti finanziari derivanti dall'abrogazione delle misure in favore dell'agricoltura di cui al comma 1, non si ha nulla da osservare atteso che le quantificazioni operate rispecchiano quelle effettuate in sede di relazioni tecniche ai provvedimenti ora abrogati.

Con riferimento alla copertura finanziaria a valere sul FISPE si segnala che da una interrogazione della banca dati della RGS alla data del 27 gennaio 2015 non risultano per l'anno 2015 disponibilità di competenza sul capitolo 3075 relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica, mentre alla data del 23 gennaio 2015, ossia prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame, la disponibilità sul predetto capitolo risultava di circa 55 mln di euro, sempre con riferimento all'anno 2015. Alla luce di quanto suesposto e atteso che la presente disposizione per l'anno 2015 prevede l'utilizzo delle disponibilità del FISPE nella misura di 126,6 mln di euro, si evidenzia che la copertura finanziaria a valere sul predetto fondo non sembra idonea allo scopo per mancanza di disponibilità. Sul punto appare dunque necessario fornire ulteriori informazioni chiarendo, eventualmente, se sono presenti eventuali disponibilità accantonate per le finalità della presente norma che non vengono evidenziate dalla consultazione della banca dati della RGS.

Relativamente alle risorse rivenienti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014, si segnala che le somme derivanti dalla predetta ricognizione sono con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017 iscritte su base pluriennale in appositi fondi, da attribuire ai medesimi enti cui erano destinati i residui eliminati. Il meccanismo in sostanza stanziava risorse in bilancio a fronte di cancellazioni di partite residue. Sul punto andrebbe chiarita la disponibilità delle risorse presenti sul fondo del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali e assicurato che il loro utilizzo non pregiudichi le finalizzazioni previste a legislazione vigente. A tal proposito, si evidenzia che le risorse in esame derivano da un programma di riaccertamento dei residui passivi diretto a valutare la sussistenza dei presupposti necessari per il mantenimento delle somme in bilancio. Non si può quindi escludere che a fronte della riduzione degli stanziamenti di risorse in esame si possano verificare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per effetto della riemersione delle originarie posizioni di credito sottostanti ai residui passivi cancellati.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2014 [Nota di lettura n. 69](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (**Atto del Governo n. 106-bis**)
- " [Nota di lettura n. 70](#)  
**A.S. 1428-B**: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2014 [Documento di base n. 54](#)  
Il disegno di legge di stabilità per il 2015 (**A.S. 1698**): schema di copertura (art. 126, comma 4, Reg. Sen.)
- " [Nota di lettura n. 71](#)  
**A.S. 1698**: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 14](#)  
L'andamento delle spese per missioni, programmi e stati di previsione del bilancio dello Stato nel periodo 2008-2014
- " [Elementi di documentazione n. 15](#)  
**A.S. 1709**: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario"
- Gen 2015 [Nota di lettura n. 72](#)  
**A.S. 1676**: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 73](#)  
**A.S. 1733**: "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto"
- " [Nota di lettura n. 74](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (**Atto del Governo n. 134**)
- " [Nota di lettura n. 75](#)  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (**Atto del Governo n. 129**)
- " [Nota di lettura n. 76](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (**Atto del Governo n. 135**)
- " [Elementi di documentazione n. 16](#)  
**A.S. 1749**: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"